




CORTE DEI CONTI

Procura Regionale
presso la Sezione Giurisdizionale
per il Molise

COMUNE DI LONGANO
Prot. 2020/6099 del 13-11-2020
Sezione: ARRIVO



PROV. 1773-22/10/2020 P

Al Signor Sindaco del Comune di
LONGANO
Piazza G. Veneziale, 10
86090 LONGANO (IS)

Pec: comune.longano@pec.it

OGGETTO: *trasmissione decreti conti giudiziali.*

Si trasmettono in copia conforme all'originale i seguenti decreti con i quali il Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Molise, in data 24.09.2020, ha dichiarato estinti i giudizi sui conti giudiziali sottoelencati resi da codesta amministrazione:

DECRETO N. 3/2020	CONTO GIUDIZIALE N. 9539
DECRETO N. 4/2020	CONTI GIUDIZIALI NN. 8903-9545
DECRETO N. 5-2020	CONTO GIUDIZIALE N. 8911
DECRETO N. 7-2020	CONTI GIUDIZIALI NN. 8905-9542
DECRETO N. 10-2020	CONTI GIUDIZIALI NN. 8904-9541
DECRETO N. 11-2020	CONTI GIUDIZIALI NN. 8906-9544
DECRETO N. 12-2020	CONTI GIUDIZIALI NN. 8907-9543
DECRETO N. 13-2020	CONTI GIUDIZIALI NN. 8908-9538




CORTE DEI CONTI

Sarà cura dell'Amministrazione ricevente darne comunicazione agli agenti contabili interessati.

Campobasso, li 22/10/2020

Il Preposto alla Segreteria

dott.ssa Maria Carmela IONATA



CORTE DEI CONTI



Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise

DECRETO n. 3 - 2020

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la relazione n. 38 - 2019 del Consigliere DI CECILIA GENNARO delegato all'esame dei conti giudiziali indicati nel prospetto che segue:

Conto giudiziale n. 9539- Conto del tesoriere

Reso da CETRONE BERNARDO

del COMUNE DI LONGANO (ISERNIA)

per il periodo 01/01/2013 - 31/12/2013

depositato il 28/08/2014

Rilevato che, nella succitata relazione, il predetto Magistrato Relatore ha proposto l'estinzione del giudizio, ritenendo la sussistenza delle condizioni –in presenza delle quali il conto si estingue “ipso iure”- per l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, il quale così recita: “Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'art. 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione”;

Sentito il parere del Procuratore Regionale che ha concluso per l'estinzione del giudizio;

Visto l'art. 1 dell'All. III al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 ("Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"), rubricato "Ultrattività della disciplina previgente";

Viste le sentenze delle SS. RR. Della Corte dei conti in sede giurisdizionale 17 gennaio 1996, n. 22/QM e 15 settembre 2016, n. 19/QM;

Considerato che, per tutto quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio di conto de quo, fatte salve le eventuali responsabilità dell'agente contabile che risultassero accertate in altra sede;

DICHIARA

estinto il giudizio sul conto in premessa, fatte salve le eventuali responsabilità del contabile che risultassero accertate in altra sede.

Ordina la restituzione degli atti — conto e documentazione — all'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, a cura della Procura Regionale, all'Amministrazione, che ne darà comunicazione al contabile interessato.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Campobasso, 24 SET. 2020

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

IL PRESIDENTE
Tommaso VICIGLIONE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente
presso questo Ufficio composta di n° 1 fogli. 0

Campobasso, li 6 OTT. 2020

IL FUNZIONARIO PREPOSTO
Maria Grazia Sechi





Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise

DECRETO N. 4 - 2020

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la Relazione n. 39 - 2019 del Consigliere DI CECILIA GENNARO delegato all'esame dei conti giudiziali indicati nel prospetto che segue:

**Conto Giudiziale n. 8903, 9545-
Reso dall'Agente Contabile MEZZANOTTE FELICETTA
del COMUNE DI LONGANO (ISERNIA)
per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2012, 01/01/2013 - 31/12/2013
depositato il 04/10/2013, 28/08/2014**

Rilevato che, nella succitata relazione, il predetto Magistrato Relatore ha proposto l'estinzione del giudizio, ritenendo la sussistenza delle condizioni –in presenza delle quali il conto si estingue “ipso iure”- per l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, il quale così recita: “Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'art. 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione”;

Sentito il parere del Procuratore Regionale che ha concluso per l'estinzione del giudizio;

Visto l'art. 1 dell'All. III al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”), rubricato “Ultrattività della disciplina previgente”;

Viste le sentenze delle SS. RR. Della Corte dei conti in sede giurisdizionale 17 gennaio 1996, n. 22/QM e 15 settembre 2016, n. 19/QM;

Considerato che, per tutto quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio di conto de quo, fatte salve le eventuali responsabilità dell'agente contabile che risultassero accertate in altra sede;

DICHIARA

Estinto il giudizio sul conto in premessa, fatte salve le eventuali responsabilità del contabile che risultassero accertate in altra sede.

Ordina la restituzione degli atti — conto e documentazione — all'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, a cura della Procura Regionale, all'Amministrazione, che ne darà comunicazione al contabile interessato.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Campobasso, 24 SET. 2020

IL PRESIDENTE

Tommaso VICIGLIONE

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente

presso questo Ufficio composta di n° 1 foglio

Campobasso, li - 6 OTT. 2020.

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

Maria Grazia Sechi





Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise

DECRETO N. 5 - 2020

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la Relazione n. 40 - 2019 del Consigliere **DI CECILIA GENNARO** delegato
all'esame dei conti giudiziali indicati nel prospetto che segue:

Conto Giudiziale n. 8911-

Reso dall'Agente Contabile CETRONE BERNARDO

del COMUNE DI LONGANO (ISERNIA)

per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2012

depositato il 04/10/2013

Rilevato che, nella succitata relazione, il predetto Magistrato Relatore ha proposto l'estinzione del giudizio, ritenendo la sussistenza delle condizioni –in presenza delle quali il conto si estingue “ipso iure”- per l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, il quale così recita: “Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'art. 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione”;

Sentito il parere del Procuratore Regionale che ha concluso per l'estinzione del giudizio;

Visto l'art. 1 dell'All. III al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 ("Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"), rubricato "Ultrattività della disciplina previgente";

Viste le sentenze delle SS. RR. Della Corte dei conti in sede giurisdizionale 17 gennaio 1996, n. 22/QM e 15 settembre 2016, n. 19/QM;

Considerato che, per tutto quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio di conto de quo, fatte salve le eventuali responsabilità dell'agente contabile che risultassero accertate in altra sede;

DICHIARA

Estinti i giudizi sui conti in premessa, fatte salve le eventuali responsabilità del contabile che risultassero accertate in altra sede.

Ordina la restituzione degli atti — conto e documentazione — all'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, a cura della Procura Regionale, all'Amministrazione, che ne darà comunicazione al contabile interessato.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Campobasso, 24 SET. 2020

IL PRESIDENTE

Tommaso VICIGLIONE

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente

presso questo Ufficio composta di n° 2 fogli. 0

Campobasso, li - 6 OTT. 2020

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

Maria Grazia Sechi



Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise

DECRETO N. 7 - 2020

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

**Vista la Relazione n. 43 - 2019 del Consigliere DI CECILIA GENNARO delegato
all'esame dei conti giudiziali indicati nel prospetto che segue:**

Conto Giudiziale n. 8905, 9542-

Reso dall'Agente Contabile MEZZANOTTE FELICETTA

del COMUNE DI LONGANO (ISERNIA)

per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2012, 01/01/2013 - 31/12/2013

depositato il 04/10/2013, 28/08/2014

Rilevato che, nella succitata relazione, il predetto Magistrato Relatore ha proposto l'estinzione del giudizio, ritenendo la sussistenza delle condizioni –in presenza delle quali il conto si estingue “ipso iure”- per l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, il quale così recita: “Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'art. 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione”;

Sentito il parere del Procuratore Regionale che ha concluso per l'estinzione del giudizio;

Visto l'art. 1 dell'All. III al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 ("Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"), rubricato "Ultrattività della disciplina previgente";

Viste le sentenze delle SS. RR. Della Corte dei conti in sede giurisdizionale 17 gennaio 1996, n. 22/QM e 15 settembre 2016, n. 19/QM;

Considerato che, per tutto quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio di conto de quo, fatte salve le eventuali responsabilità dell'agente contabile che risultassero accertate in altra sede;

DICHIARA

Estinti i giudizi sui conti in premessa, fatte salve le eventuali responsabilità del contabile che risultassero accertate in altra sede.

Ordina la restituzione degli atti — conto e documentazione — all'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, a cura della Procura Regionale, all'Amministrazione, che ne darà comunicazione al contabile interessato.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Campobasso, 24 SET. 2020

IL PRESIDENTE
Tommaso VICIGLIONE

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente

presso questo Ufficio composta di n° 1 fogli. 0

Campobasso, li - 6 OTT. 2020

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

Maria Grazia Sechi





Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise

DECRETO N. 10 - 2020

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

**Vista la Relazione n. 44 - 2019 del Consigliere DI CECILIA GENNARO delegato
all'esame dei conti giudiziali indicati nel prospetto che segue:**

Conto Giudiziale n. 8904, 9541 -

Reso dall'Agente Contabile MEZZANOTTE FELICETTA

del COMUNE DI LONGANO (ISERNIA)

per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2012, 01/01/2013 - 31/12/2013

depositato il 04/10/2013, 28/08/2014

Rilevato che, nella succitata relazione, il predetto Magistrato Relatore ha proposto l'estinzione del giudizio, ritenendo la sussistenza delle condizioni –in presenza delle quali il conto si estingue “ipso iure”- per l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, il quale così recita: “Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'art. 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione”;

Sentito il parere del Procuratore Regionale che ha concluso per l'estinzione del giudizio;

Visto l'art. 1 dell'All. III al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 ("Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"), rubricato "Ultrattività della disciplina previgente";

Viste le sentenze delle SS. RR. Della Corte dei conti in sede giurisdizionale 17 gennaio 1996, n. 22/QM e 15 settembre 2016, n. 19/QM;

Considerato che, per tutto quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio di conto de quo, fatte salve le eventuali responsabilità dell'agente contabile che risultassero accertate in altra sede;

DICHIARA

Estinti i giudizi sui conti in premessa, fatte salve le eventuali responsabilità del contabile che risultassero accertate in altra sede.

Ordina la restituzione degli atti — conto e documentazione — all'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, a cura della Procura Regionale, all'Amministrazione, che ne darà comunicazione al contabile interessato.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Campobasso, 24 SET. 2020

IL PRESIDENTE

Tommaso VICIGLIONE

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente

presso questo Ufficio composta di n° 1 fogli. 0

Campobasso, 6 OTT. 2020

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

Maria Grazia Sechi



Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise

DECRETO N. 11 - 2020

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la Relazione n. 45 - 2019 del Consigliere DI CECILIA GENNARO delegato all'esame dei conti giudiziali indicati nel prospetto che segue:

Conto Giudiziale n. 8906, 9544 -

Reso dall'Agente Contabile MEZZANOTTE FELICETTA

del COMUNE DI LONGANO (ISERNIA)

per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2012, 01/01/2013 - 31/12/2013

depositato il 04/10/2013, 28/08/2014

Rilevato che, nella succitata relazione, il predetto Magistrato Relatore ha proposto l'estinzione del giudizio, ritenendo la sussistenza delle condizioni –in presenza delle quali il conto si estingue “ipso iure”- per l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, il quale così recita: “Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'art. 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione”;

Sentito il parere del Procuratore Regionale che ha concluso per l'estinzione del giudizio;

Visto l'art. 1 dell'All. III al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 ("Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"), rubricato "Ultrattività della disciplina previgente";

Viste le sentenze delle SS. RR. Della Corte dei conti in sede giurisdizionale 17 gennaio 1996, n. 22/QM e 15 settembre 2016, n. 19/QM;

Considerato che, per tutto quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio di conto de quo, fatte salve le eventuali responsabilità dell'agente contabile che risultassero accertate in altra sede;

DICHIARA

Estinti i giudizi sui conti in premessa, fatte salve le eventuali responsabilità del contabile che risultassero accertate in altra sede.


Ordina la restituzione degli atti — conto e documentazione — all'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, a cura della Procura Regionale, all'Amministrazione, che ne darà comunicazione al contabile interessato.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Campobasso, 24 SET. 2020

IL PRESIDENTE
Tommaso VICIGLIONE



CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente
presso questo Ufficio composta di n° 1 fogli. 0
Campobasso, 11 - 6 OTT. 2020

IL FUNZIONARIO PREPOSTO
Maria Grazia Sechi





Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise

DECRETO N. 12 - 2020

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

**Vista la Relazione n. 46 - 2019 del Consigliere DI CECILIA GENNARO delegato
all'esame dei conti giudiziali indicati nel prospetto che segue:**

Conto Giudiziale n. 8907, 9543-

Reso dall'Agente Contabile MEZZANOTTE FELICETTA

del COMUNE DI LONGANO (ISERNIA)

per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2012, 01/01/2013 - 31/12/2013

depositato il 04/10/2013, 28/08/2014

Rilevato che, nella succitata relazione, il predetto Magistrato Relatore ha proposto l'estinzione del giudizio, ritenendo la sussistenza delle condizioni –in presenza delle quali il conto si estingue “ipso iure”- per l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, il quale così recita: “Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'art. 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione”;

Sentito il parere del Procuratore Regionale che ha concluso per l'estinzione del giudizio;

Visto l'art. 1 dell'All. III al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 ("Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"), rubricato "Ultrattività della disciplina previgente";

Viste le sentenze delle SS. RR. Della Corte dei conti in sede giurisdizionale 17 gennaio 1996, n. 22/QM e 15 settembre 2016, n. 19/QM;

Considerato che, per tutto quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio di conto de quo, fatte salve le eventuali responsabilità dell'agente contabile che risultassero accertate in altra sede;

DICHIARA

Estinti i giudizi sui conti in premessa, fatte salve le eventuali responsabilità del contabile che risultassero accertate in altra sede.

Ordina la restituzione degli atti — conto e documentazione — all'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, a cura della Procura Regionale, all'Amministrazione, che ne darà comunicazione al contabile interessato.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Campobasso, 24 SET. 2020

IL PRESIDENTE
Tommaso VICIGLIONE

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente:

presso questo Ufficio composta di n° 1 fogli 0

Campobasso, li - 6 OTT. 2020

IL FUNZIONARIO PREPOSTO
Maria Grazia Sechi

Visto l'art. 1 dell'All. III al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 ("Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"), rubricato "Ultrattività della disciplina previgente";

Viste le sentenze delle SS. RR. Della Corte dei conti in sede giurisdizionale 17 gennaio 1996, n. 22/QM e 15 settembre 2016, n. 19/QM;

Considerato che, per tutto quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio di conto de quo, fatte salve le eventuali responsabilità dell'agente contabile che risultassero accertate in altra sede;

DICHIARA

Estinti i giudizi sui conti in premessa, fatte salve le eventuali responsabilità del contabile che risultassero accertate in altra sede.

Ordina la restituzione degli atti — conto e documentazione — all'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, a cura della Procura Regionale, all'Amministrazione, che ne darà comunicazione al contabile interessato.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Campobasso, 24 SET. 2020

IL PRESIDENTE
Tommaso VICIGLIONE

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente

presso questo Ufficio composta di n° 1 fogli 0

Campobasso, li - 6 OTT. 2020

IL FUNZIONARIO PREPOSTO
Maria Grazia Sechi



Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise

DECRETO N. 13 - 2020

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

**Vista la Relazione n. 47 - 2019 del Consigliere DI CECILIA GENNARO delegato
all'esame dei conti giudiziali indicati nel prospetto che segue:**

Conto Giudiziale n. 8908, 9538-

Reso dall'Agente Contabile CETRONE BERNARDO

del COMUNE DI LONGANO (ISERNIA)

per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2012, 01/01/2013 - 31/12/2013

depositato il 04/10/2013, 28/08/2014

Rilevato che, nella succitata relazione, il predetto Magistrato Relatore ha proposto l'estinzione del giudizio, ritenendo la sussistenza delle condizioni –in presenza delle quali il conto si estingue “ipso iure”- per l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, il quale così recita: “Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'art. 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione”;

Sentito il parere del Procuratore Regionale che ha concluso per l'estinzione del giudizio;

Visto l'art. 1 dell'All. III al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 ("Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"), rubricato "Ultrattività della disciplina previgente";

Viste le sentenze delle SS. RR. Della Corte dei conti in sede giurisdizionale 17 gennaio 1996, n. 22/QM e 15 settembre 2016, n. 19/QM;

Considerato che, per tutto quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio di conto de quo, fatte salve le eventuali responsabilità dell'agente contabile che risultassero accertate in altra sede;

DICHIARA

Estinti i giudizi sui conti in premessa, fatte salve le eventuali responsabilità del contabile che risultassero accertate in altra sede.

Ordina la restituzione degli atti — conto e documentazione — all'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, a cura della Procura Regionale, all'Amministrazione, che ne darà comunicazione al contabile interessato.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Campobasso, 24 SET. 2020

IL PRESIDENTE

Tommaso VICIGLIONE

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente

presso questo Ufficio composta di n° 1 fogli. 0

Campobasso, 11 OTT. 2020

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

Maria Grazia Sechi